

DOSSIER

Estradizione

Un procedimento che evidenzia i problemi nel sistema di segnalazione Interpol e nei rapporti tra Unione europea e Paesi terzi

Il caso in commento, noto alle cronache, ha visto un cittadino belga di origini turche, Bahar Kimyongur, scrittore ed attivista impegnato su tematiche umanitarie, arrestato in Italia il 21 novembre dello scorso anno sulla base di un mandato di ricerca e cattura internazionale emesso dalla Turchia e diramato attraverso gli usuali canali Interpol. Kimyongur era formalmente accusato di essere membro di un'organizzazione turca considerata terroristica, il DHKP-C. Le accuse sono state ritenute del tutto infondate dalla Corte di appello di Brescia (e prima ancora dallo stesso Procuratore Generale nella sua requisitoria), che infatti l'11 marzo ha emesso sentenza contraria all'extradizione (nelle more, Kimyongur si è trovato dapprima ristretto in custodia in carcere e poi sottoposto ad obbligo di dimora). La sentenza in questione non presenta specifici profili di interesse (eccezion fatta per la conferma della sostanziale necessità di una valutazione di merito anche in caso di regime estradizionale c.d. "convenzionale"¹): la corte distrettuale infatti non ha affrontato particolari questioni giuridiche, limitandosi a negare l'extradizione sulla base di un accertamento di infondatezza degli addebiti (dunque - potremmo dire - ai sensi dell'art. 705, co. 1, c.p.p.); è stato invero trascurato (probabilmente per ragioni di "opportunità diplomatica") anche un aspetto rilevante quale quello del serio rischio di violazione dei diritti umani di Kimyongur ove questi fosse stato consegnato alle autorità turche (rischio evidenziato, tanto dalla difesa, quanto dalla pubblica accusa, anche alla luce di rapporti ed interventi di autorevoli organizzazioni non governative internazionali, sul cui rilievo ed utilizzo

¹ Cfr. pagg. 2-3 della sentenza allegata: «se è vero che nel regime convenzionale, gli Stati devono porre obbligatoria fiducia sulla esistenza dei gravi indizi quali risultano dalla domanda di consegna e dai documenti allegati è altrettanto sicuro che la giurisprudenza della Suprema Corte (sezione VI, sentenza 2 febbraio 2011 n. 4446) ha escluso che l'esame debba limitarsi alla semplice verifica dell'avvenuta trasmissione dei documenti ovvero ad un controllo meramente formale, in quanto la presunzione di sussistenza dei gravi indizi può risultare superata quando i fatti allegati appaiano del tutto inconciliabili con essa sicché la regola dell'esame è rappresentata dalla necessità di verificare se dalla documentazione trasmessa risultano evocate le ragioni per le quali si ritiene probabile che l'estradando abbia commesso il reato oggetto dell'extradizione. Un esame del genere non può che concludersi nel caso di cui si discute negativamente [...]».

la giurisprudenza di legittimità si è già espressa²).

La vicenda (il cui sviluppo completo si snoda attraverso svariati procedimenti svoltisi in diversi Paesi europei nell'ultimo decennio) riveste tuttavia un significato di carattere più generale, poiché mette in evidenza alcune drammatiche carenze nel quadro della cooperazione internazionale in materia penale. Sul punto segnaliamo, *in primis*, che Kimyongur era già stato arrestato e sottoposto ad analogo procedimento estradizionale nel 2006 nei Paesi Bassi sulla base del medesimo mandato turco emesso per gli stessi identici addebiti, che la competente corte olandese (al pari, adesso, dell'autorità giudiziaria italiana) aveva giudicato assolutamente inconsistenti. Il caso perciò conferma – da un lato – le gravi preoccupazioni espresse in più sedi e da più voci in campo internazionale circa gli abusi ed i malfunzionamenti del sistema di segnalazione Interpol (che – tra i molteplici profili critici – non prevede un meccanismo di cancellazione automatica di una c.d. “*Red Notice*” laddove intervenga una decisione giudiziaria che neghi l'extradizione del ricercato in ragione dell'infondatezza delle accuse contenute nella segnalazione stessa o di “rischi umanitari”), e – dall'altro – la necessità che (almeno) l'Unione europea adotti una normativa comune con cui introdurre una forma di *ne bis in idem* anche in ambito estradizionale³. A ciò si aggiunga, in secondo luogo, il (perdurante) mancato recepimento nel nostro ordinamento della Decisione quadro n. 2009/829/GAI del 23 ottobre 2009, che nel caso in esame ha impedito di poter disporre il ritorno provvisorio in patria (Belgio) dell'estradando nelle more della procedura estradizionale (al riguardo, la difesa ha proposto un'applicazione della suddetta disciplina europea tramite “interpretazione conforme” della normativa cautelare nazionale, ma la sentenza conclusiva ha anticipato – ed evitato – una “spinosa” decisione sul punto). Nel procedimento in commento sono comunque emerse anche questioni di rilievo “interno”. L'arresto di Kimyongur effettuato in data 21 novembre 2013 è stato convalidato ai sensi dell'art. 716, co. 2, c.p.p. con provvedimento adottato *de plano* dal Presidente della Corte di appello, senza celebrazione di alcuna udienza e dunque in assenza dell'estradando e del suo difensore: forme che non sembrerebbero perfettamente compatibili con i principi sanciti dalla nostra Carta costituzionale (nello specifico agli artt. 2, 3, 13, 24 e – rispetto agli artt. 5 e 6 C.e.d.u. – 117 Cost.); parimenti non appare condivisibile l'ordinanza cautelare della Corte datata 2 dicembre 2013 in cui la valutazione circa il prevedibile esito della

² Cfr. Cass., Sez. VI, 3 settembre 2010, S.N., in www.massimario.it; anche Cass., Sez. VI, 11 febbraio 2011, H.Y.F., in www.dejure.it.

³ Pochi mesi prima dell'arresto in Italia, Kimyongur era stato arrestato – per gli stessi motivi – anche in Spagna: liberato su cauzione, attende adesso l'esito del procedimento iberico.

procedura è stata ritenuta non esperibile, quando invece la c.d. “prognosi di estradabilità” risulterebbe non solo possibile ma addirittura imposta per legge.

FEDERICO ROMOLI